

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Tra vecchia e nuova IMU: alla cassa per l'acconto. Con le novità del decreto Rilancio - pag. 2
- Coronavirus: cambio di valutazioni strategiche (anche) per le operazioni straordinarie - pag. 5
- Superbonus al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 - pag. 8
- Vendita online: la trasmissione dei dati ad opera del gestore della piattaforma digitale - pag. 10
- Coronavirus e esenzione Iva: non si applica alle mascherine generiche - pag. 13

LAVORO E PREVIDENZA

- Infortunio Covid-19: responsabilità "limitata" del datore di lavoro - pag. 20
- Decreto Rilancio, per assistenza e servizi ai disabili un "pacchetto" di interventi specifici - pag. 22
- Licenziamenti sospesi per Coronavirus: quando al lavoratore spetta la disoccupazione - pag. 24
- Bonus aprile Covid-19: entro il 21 giugno ammesse richieste di riesame - pag. 24

FINANZIAMENTI

- Imprese agricole: fondi, contributi e mutui per l'emergenza COVID-19 - pag. 26

IMPRESA

- Decreto Rilancio: maggiore flessibilità al mercato dei certificati bianchi - pag. 28

IN EVIDENZA

Tra vecchia e nuova IMU: alla cassa per l'acconto. Con le novità del decreto Rilancio

di Luigi Lovecchio - Docente a contratto di diritto tributario avanzato all'Università di Roma Tre e Dottore commercialista in Bari

Si avvicina l'appuntamento del 16 giugno con l'acconto della "nuova" IMU. Solo per il 2020, l'acconto si versa in misura pari alla metà di quanto complessivamente pagato nel 2019 a titolo di IMU e TASI; peraltro, come chiarito dalla circolare n. 1/DF/2020, in tutti i casi in cui la posizione immobiliare è cambiata rispetto al 2019, il contribuente può determinare l'acconto sulla base del possesso verificatosi nei primi 6 mesi, applicando le aliquote della "vecchia" IMU, senza sommare l'aliquota TASI 2019. Da ultimo, il decreto Rilancio, oltre a eliminare l'acconto IMU per alberghi, pensioni e stabilimenti balneari, lascia ai Comuni la decisione di differire la prima rata, causa Covid-19: pertanto, per accertare l'effettiva scadenza di pagamento, i contribuenti dovranno consultare periodicamente i siti istituzionali dei singoli Comuni.

Se la situazione immobiliare del possesso verificatosi nel primo se-
contribuente è mutata rispetto al mestre e applicando l'aliquota del
2019, l'**acconto IMU 2020** po- 2019. Per gli **immobili in leasing**,
trà essere versato assumendo il in caso di risoluzione del 

Superbonus al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Ai fini della fruizione dell'ecobonus al 110% previsto dal decreto Rilancio, si devono considerare esclusivamente le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in ossequio al principio di cassa. Sarà quindi consentito beneficiare dell'aliquota maggiorata per le sole spese sostenute nel suddetto periodo a prescindere dalla data di effettuazione delle opere. Fermo restando il diritto a esercitare l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura dell'importo corrispondente alla detrazione, rileverà la data del bonifico effettuato dal singolo proprietario o dall'amministratore di condominio, anche relativamente a lavori avviati prima del prossimo mese di luglio.

Il **decreto Rilancio** (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) prevede il **potenziamento** delle agevolazioni esistenti per interventi di **risparmio energetico** o di **adeguamento antisismico**.

L'art. 119 del decreto innalza al **110%** la percentuale della detrazione spettante per gli interventi di **riqualificazione energetica** riguardanti l'**isolamento termico** sull'involucro degli edifici (c.d. cappotto termico), la **sostituzione di caldaie** con impianti a pompe di calore o a condensazione e gli interventi per l'adozione di **misure antisismiche**.
Leggi anche
- Super ecobonus e 

Fisco

Versamento entro il 16 giugno

Tra vecchia e nuova IMU: alla cassa per l'acconto. Con le novità del decreto Rilancio

di Luigi Lovecchio - Docente a contratto di diritto tributario avanzato all'Università di Roma Tre e Dottore commercialista in Bari

Si avvicina l'appuntamento del 16 giugno con l'acconto della "nuova" IMU. Solo per il 2020, l'acconto si versa in misura pari alla metà di quanto complessivamente pagato nel 2019 a titolo di IMU e TASI; peraltro, come chiarito dalla circolare n. 1/DF/2020, in tutti i casi in cui la posizione immobiliare è cambiata rispetto al 2019, il contribuente può determinare l'acconto sulla base del possesso verificatosi nei primi 6 mesi, applicando le aliquote della "vecchia" IMU, senza sommare l'aliquota TASI 2019. Da ultimo, il decreto Rilancio, oltre a eliminare l'acconto IMU per alberghi, pensioni e stabilimenti balneari, lascia ai Comuni la decisione di differire la prima rata, causa Covid-19: pertanto, per accertare l'effettiva scadenza di pagamento, i contribuenti dovranno consultare periodicamente i siti istituzionali dei singoli Comuni.

Se la situazione immobiliare del contribuente è mutata rispetto al 2019, l'**acconto IMU 2020** potrà essere versato assumendo il possesso verificatosi nel primo semestre e applicando l'aliquota del 2019. Per gli **immobili in leasing**, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, non rileva mai la data di riconsegna del bene alla società proprietaria, ai fini del ripristino della soggettività passiva di quest'ultima.

Con l'approssimarsi della scadenza del 16 giugno, vengono sempre più in evidenza i chiarimenti contenuti nella circolare n. 1/DF del 2020 del Dipartimento delle politiche fiscali.

Leggi anche Nuova IMU, l'acconto si calcola anche con il metodo previsionale

Prima di esaminare la casistica e, soprattutto, i criteri illustrati nel documento di prassi, è utile inquadrare i principi generali della riforma introdotta con la legge di Bilancio 2020.

Rapporti tra nuova e vecchia IMU

L'intervento riformatore, sotto il profilo strettamente formale, si è tradotto, da un lato, nell'**abolizione della IUC**, l'imposta unica comunale prevista nell'art. 1, comma 639 e seguenti, legge n. 147/2013, nelle sue componenti di IMU e TASI, dall'altro, nella introduzione, apparentemente *ex novo*, della disciplina della **nuova IMU**, nell'art. 1, comma 738 e seguenti, legge n. 160/2019.

Leggi anche

- Unificazione IMU-TASI: cambiano le imposte sulla casa
- Nuova IMU tra aliquote, detrazioni ed esenzioni
- Nuova IMU: quando e quanto versare

In realtà, è del tutto evidente che lo scopo effettivo della novella era quello di **abolire la TASI**, accorpandone le aliquote nell'IMU, ma la tecnica utilizzata induceva a ritenere che si fosse in presenza di un tributo

(la nuova IMU, per l'appunto) nuovo rispetto a quello applicabile sino alla fine del 2019, seppure connotato da evidenti **elementi di continuità sostanziale** rispetto al pregresso.

Il Dipartimento delle politiche fiscali non è stato tuttavia di questo avviso. Nella circolare n. 1/DF del 2020, il MEF ha infatti sostenuto che il tributo regolato nella legge di Bilancio 2020 altro non sia se non una mera "**evoluzione normativa**" dell'imposta precedente. Ne consegue, ad esempio, che in assenza di nuove deliberazioni di aliquote, il contribuente dovrà applicare, in automatico, le aliquote della vecchia IMU, come pure, laddove il comune non adotti un nuovo regolamento, resta sempre in vigore quello preesistente.

Questa premessa è utile anche per capire meglio talune delle risposte fornite nel documento di prassi, allorché si suggerisce, quale **criterio facoltativo di calcolo dell'acconto**, di applicare alla situazione possessoria dell'anno in corso, anno di vigenza della nuova IMU, le aliquote del 2019.

Il problema della scadenza del 16 giugno

Con il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), si è implicitamente deciso di non stabilire differimenti generalizzati della scadenza del primo acconto IMU, poiché ciò avrebbe determinato la necessità, da parte dello Stato, di fornire a tutti i comuni la liquidità necessaria a supplire a tale posticipazione, magari anche con riferimento a enti nei quali l'emergenza epidemiologica non ha inciso in modo significativo.

La scelta è stata pertanto nel senso di lasciare la **decisione alle singole amministrazioni comunali**, nel rispetto dei poteri previsti dalla legge.

Leggi anche Coronavirus e IMU: pronto lo schema di delibera consiliare per la proroga dell'acconto

A tale proposito, la norma di riferimento è l'art. 1, comma 777, lettera b), legge n. 160/2019, che stabilisce

che, con regolamento, i comuni possono disporre “differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari”.

Ne consegue che, per accertare l’effettiva scadenza di pagamento, i contribuenti dovranno consultare periodicamente i siti istituzionali dei singoli comuni, con le comprensibili complicazioni che ciò comporta.

Le novità del decreto Rilancio

Per i soggetti più gravemente colpiti dalla crisi, l’acconto IMU non sarà dovuto.

Ciò, in quanto l’art. 177, D.L. n. 34/2020, ha disposto una **specifica esenzione** per le seguenti casistiche:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali.

Nota bene

L’esenzione, in questi casi, non è collegata alla categoria catastale del bene ma alla sua **destinazione d’uso**. Non rileva inoltre il fatto che l’unità sia in proprietà di un soggetto diverso dal gestore.

b) gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a **condizione** che i proprietari coincidano con i gestori.

Nota bene

Anche in questo caso, a parte l’ipotesi isolata delle unità in D/2, non rileva la categoria catastale ma l’**attività ivi esercitata**.

Vale segnalare che per talune tipologie, segnatamente le case per vacanza, la nozione appare piuttosto indeterminata, cosicché la questione dell’effettiva spettanza dell’esenzione si scarica sull’onere della prova che, in caso di controllo, dovrà assolvere il contribuente.

D’altro canto, si evidenzia che non appare in alcun modo prescritto che l’attività sia svolta in forma imprenditoriale, tanto più che per alcune di esse è frequente l’esercizio in forma occasionale, cioè in assenza di organizzazione d’impresa (è il caso degli appartamenti per vacanza e dei bed & breakfast).

Le modalità di calcolo dell’acconto

La **regola speciale**, stabilita per il solo anno 2020 nell’art. 1, comma 762, legge n. 160/2019, prescrive che l’acconto si versi in misura pari alla **metà di quanto complessivamente pagato nel 2019**, a titolo di **IMU e TASI**.

A regime, il medesimo comma 762 dispone invece che la quota del 16 giugno si paghi applicando le aliquote dell’anno precedente alla situazione possessoria verificatasi nel primo semestre.

Combinando in modo sistematico queste due previsioni, la circolare n. 1/DE/2020 del MEF chiarisce che in tutti i casi in cui la posizione immobiliare si sia modificata rispetto all’anno scorso, il contribuente ha sempre la **facoltà** di determinare l’acconto sulla base del possesso verificatosi nei primi sei mesi, applicando le aliquote della “vecchia” IMU, senza sommare l’aliquota TASI 2019.

Così, **per esempio**, laddove il contribuente abbia ceduto la seconda casa, posseduta per l’intero anno 2019, a febbraio di quest’anno, egli potrà determinare l’acconto assumendo due mesi di possesso e adottando le aliquote d’imposta IMU approvate l’anno scorso.

Si evita così di generare in capo al contribuente una situazione creditoria che poi dovrebbe sfociare in un provvedimento di rimborso.

Laddove il comune dovesse aver già deliberato e pubblicato nel corso del 2020 le nuove aliquote IMU, il soggetto passivo avrà la facoltà (non l’obbligo) di applicarle già in sede di acconto, evitando così di dover versare conguagli a saldo, entro il 16 dicembre prossimo.

A proposito di **aliquote**, si ricorda che, ai sensi dell’art. 15-bis, D.L. n. 34/2019, che ha inserito il comma 15-ter all’art. 13, D.L. n. 201/2011, tutti i pagamenti scadenti prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati, in linea di principio, con le aliquote dell’anno precedente. Le misure d’imposta dell’anno in corso sono invece applicate solo in sede di saldo, a condizione che le stesse siano state pubblicate sul sito del MEF, entro il **termine perentorio del 28 ottobre**.

Il leasing

La circolare n. 1/DF evidenzia altresì che poiché la disciplina recata nella legge di Bilancio 2020, con riferimento agli immobili in leasing, ha conservato la formulazione già esistente nella vecchia IMU e non quella della TASI, ne consegue che, una volta che il contratto è stato risolto per inadempimento del conduttore in leasing, il soggetto passivo dell’imposta diventa la società concedente, anche se l’unità in oggetto non è stata riconsegnata dall’utilizzatore.

Gli immobili esenti dalla vecchia IMU

Nel medesimo documento di prassi si afferma infine che, con riguardo agli immobili che nel 2019 erano esenti da IMU e soggetti a TASI e nel 2020 sono diventati **soggetti alla nuova IMU** (fabbricati rurali e immobili merce), non è dovuto alcun acconto. Ciò,

malgrado la norma di riferimento preveda comunque il pagamento della metà di quanto corrisposto l'anno scorso per entrambi i tributi.

Fisco

Operazioni straordinarie

Coronavirus: cambio di valutazioni strategiche (anche) per le operazioni straordinarie

di Primo Ceppellini , di Roberto Lugano - Dottori commercialisti - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati

Il Coronavirus impone un cambio di prospettiva nelle operazioni straordinarie. Fare i conti con aziende e società che riducono ricavi e margini e contestualmente aumentano i profili di rischio comporta un cambiamento nelle valutazioni strategiche che molti imprenditori saranno costretti a fare. I gruppi societari con diverse attività probabilmente rivedranno piani a medio termine e priorità. I valori ridotti potrebbero spingere i soggetti con liquidità a incrementare le acquisizioni, con l'obiettivo di crescere e acquisire volumi di ricavi, mercati, conoscenze tecniche e commerciali. La crisi dovrebbe, teoricamente, accelerare anche le operazioni di aggregazione mediante fusione, consentendo di usufruire, sotto il profilo fiscale, del bonus aggregazioni. Infine, per i soggetti che detengono asset, i mutamenti di scenario possono stimolare il ricorso a strumenti di protezione dai rischi futuri.

L'epidemia da Coronavirus e le sue conseguenze sulle attività economiche sono destinate a produrre riflessi anche nell'ambito delle **operazioni straordinarie** poste in essere dalle imprese e dai titolari delle partecipazioni.

È evidente, infatti, che il primo grande impatto consisterà in una **diversa valutazione** non solo dei singoli **asset**, ma anche dello **scenario prospettico** in cui l'intero mondo delle imprese si troverà ad operare.

Possiamo immaginare una prima serie di **conseguenze** e sviluppare alcune considerazioni.

La strategia generale

Fare i conti con aziende e società che riducono i loro ricavi e i loro margini e contestualmente aumentano i profili di rischio comporta un **cambiamento nelle valutazioni strategiche** che molti imprenditori saranno costretti a fare.

È possibile immaginare almeno **tre risvolti pratici**:

- da un lato, ci saranno realtà in cui le difficoltà economiche porteranno alla decisione di **liquidare** ovvero di **cedere a terzi** l'attività. Nei gruppi societari con diverse attività è probabile che si rivedano i piani a medio termine e le priorità: ad esempio potrebbe succedere che l'emergenza produca l'effetto di **concentrare le risorse sulle attività** ritenute **più strategiche** e quindi si proceda alla dismissione dei business marginali, anche se si dovrà verificare la tenuta dei valori di cessione di questi asset;

- dall'altro, i valori ridotti potrebbero spingere i soggetti che possiedono liquidità ad incrementare le **acquisizioni**, soprattutto in un'ottica di completamento dal punto di vista industriale, con l'obiettivo di crescere e di acquisire nel modo più rapido volumi di ricavi, mercati, conoscenze tecniche e commerciali. La crisi dovrebbe, teoricamente, accelerare anche le

operazioni di **aggregazione mediante fusione** e quindi consentire di usufruire, dal punto di vista fiscale, del c.d. bonus aggregazioni. In realtà, in termini realistici, la situazione di emergenza che le imprese si trovano ad affrontare, presupponendo una focalizzazione importante sulla gestione day by day con l'obiettivo ripartenza, non sembra il contesto ideale per il confronto negoziale tra due diverse compagini sociali su tematiche strategiche e di valutazione;

- infine, per quanto concerne il lato azionisti, anche dal punto di vista della logica di un family office, i mutamenti di scenario possono stimolare il ricorso a **strumenti di protezione dai rischi futuri**.

Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, ricordiamo che occorrono sempre valutazioni specifiche per ciascuno degli strumenti a cui si intende fare ricorso.

Ad esempio, sul **fondo patrimoniale** non si possono non ricordare le prese di posizioni della Cassazione sugli **adempimenti formali** (la menzione nel certificato di matrimonio) che ne condizionano l'efficacia.

Sul **trust** occorre valutare l'incertezza legata al momento e alla misura del prelievo in termini di imposte indirette (registro e donazione), in una fase in cui Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione stanno adottando letture opposte.

Anche il ricorso a strumenti misti assicurativi e finanziari (come le polizze unit linked) deve essere valutato alla luce dei necessari requisiti che le polizze devono possedere per essere considerate prodotti a componente prevalentemente previdenziale.

Le operazioni realizzative (cessioni e conferimenti)

Ci si attende un periodo di minore valutazione di aziende e azioni/quote di partecipazione. Questo scenario potrebbe rendere più conveniente (ovvero meno

tassate) operazioni che non potrebbero beneficiare di regimi di neutralità. Pensiamo per esempio alla **cessione** di un pacchetto di **partecipazioni di minoranza non qualificata** nell'ambito di una ristrutturazione delle partecipazioni in un gruppo.

Nel caso in cui la cessione riguardi passaggi di partecipazioni da persone fisiche a proprie società, si rende interessante anche il ricorso all'affrancamento dei valori, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva. I termini per questa opzione, originariamente fissati al 30 giugno 2020, sono oggetto di allungamento ad opera della decretazione di urgenza adottata per rilanciare l'economia, ma le imposte sostitutive rimangono ferme nella misura dell'11 per cento.

L'apporto di liquidità alle società da parte dei soci

L'emergenza rende indispensabile l'aumento della dotazione di strumenti liquidi per le società e le aziende. Questo aumento può avvenire in diversi modi, ciascuno dei quali oltre che a rapporti giuridici diversi porta ad **effetti fiscali da valutare**. Gli **apporti di capitale** potrebbero avere effetti significativi - grazie agli ultimi incentivi che sono stati introdotti - per le società che hanno ridotto in modo consistente il loro fatturato a causa del Coronavirus; per gli altri soggetti, invece, gli incentivi fiscali si limitano all'ACE e quindi sono di fatto poco significativi visto il valore attualmente bassissimo dei coefficienti.

L'aspetto degli **incrementi di patrimonio netto** apre l'importante tematica del rapporto tra soci nell'ipotesi in cui alcuni di questi non possono far fronte all'impegno in termini di aumento di capitale sociale in modo proporzionale alla quota di partecipazione posseduta. In tal senso si potranno verificare situazioni di diluizione della partecipazione del socio non sottoscrittore per arrivare all'ipotesi estrema di totale uscita dello stesso dalla compagine sociale. In ogni caso si possono ipotizzare situazioni di negoziazione sugli importi dell'aumento di capitale, sulle valutazioni della società, sulla governance successiva e non si può escludere che si possa anche arrivare, in caso di mancato accordo, a ipotesi di recesso di soci.

In **alternativa**, l'apporto può avvenire a titolo di **finanziamento**: per questa situazione la legislazione di emergenza ha salvaguardato gli aspetti civilistici (escludendo la postergazione nella restituzione dei finanziamenti) senza però disporre nessuna modifica in campo fiscale (ad esempio in termini di tassazione ridotta degli interessi attivi percepiti dai finanziatori). Anche in questa situazione la differente capacità di sottoscrivere strumenti di debito da parte dei soci potrebbe creare qualche attrito tra gli stessi, anche se

probabilmente meno significativo dato che non sono coinvolti gli assetti societari e quindi indirettamente la governance. È evidente che si dovrà approntare lo strumento più idoneo con grande attenzione ai benchmark di mercato per tassi e modalità di rimborso.

Rivalutazioni e affrancamenti di valori

Per rafforzare la propria rappresentazione patrimoniale è possibile aderire alla norma di **rivalutazione dei beni**: si tratta però di una scelta che potrà essere meglio considerata una volta che la disposizione di legge specifica sarà definitiva, in quanto al momento è oggetto di modifiche proprio nell'ottica di adeguarla e renderla interessante per gli operatori alle prese con l'emergenza Coronavirus. Ovviamente si deve ricordare che la rivalutazione dei cespiti non comporta solo un aumento del patrimonio netto (effetto positivo) ma obbliga anche in futuro ad imputare maggiori ammortamenti in conto economico (effetto negativo).

Ci potrebbe poi essere il caso di società che hanno posto in essere operazioni straordinarie di **conferimento**, **fusione** o **scissione** dalle quali sono emersi maggiori valori civilistici rispetto a quelli iscritti contabilmente per i quali si potrebbe fare ricorso alle norme che, previo pagamento di imposte sostitutive, consentono il riconoscimento fiscale dei medesimi.

Gli effetti del Coronavirus sui risultati economici, tuttavia, rischiano di rendere meno conveniente questa operazione, soprattutto a causa del fatto che per le imprese si allontanano nel tempo le prospettive di tornare a produrre utili di importo significativo. Si ricorda che in queste situazioni, dal punto di vista fiscale, risulta possibile l'affrancamento parziale, per cui sarà importante rivedere i programmi e riconsiderare la convenienza dell'operazione di affrancamento (eventualmente rivedendola negli importi) alla luce sia delle nuove prospettive economiche della società sia dell'impatto dell'esborso finanziario immediato per l'imposta sostitutiva che non dovrà pregiudicare l'equilibrio finanziario attuale.

Sistemazioni familiari e donazioni

Il Coronavirus e i cambiamenti nei valori economici possono produrre effetti anche sulle operazioni che interessano i patrimoni personali. Si pensi ad esempio ad un passaggio generazionale realizzato in passato mediante **donazione** di una società ad un discendente e di una somma di denaro pari al valore dell'impresa ad un altro discendente. Se la donazione non si può considerare "**definitiva**" grazie a un **patto di famiglia**, i valori che in atto potevano essere corretti rischiano di diventare sperequati a fronte dell'apertura della successione nell'attuale situazione, ad esempio perché

il valore dell'azienda si è molto ridotto, con tutte le conseguenze che si possono immaginare in termini di future divergenze tra gli eredi - donatari.

L'incertezza sui valori rende meno urgente anche il ricorso ad **operazioni future**: chi si appresta a gestire il passaggio generazionale oggi rischia di fare, in termini patrimoniali, valutazioni che possono danneggiare alcuni dei soggetti interessati. Se infatti il passaggio non prevede l'attribuzione di aziende o partecipazioni in parti uguali tra i beneficiari, si rischia di penalizzare chi riceve un'azienda destinata a risultati negativi oppure, al contrario, di avvantaggiare con un valore di donazione ridotto il destinatario di una azienda che solo temporaneamente è in crisi. In ogni caso, dal

punto di vista giuridico, l'utilizzo del patto di famiglia è la principale raccomandazione per evitare futuri conflitti tra le parti.

Per quanto riguarda in generale il tema delle **imposte di successione e di donazione**, osserviamo che la pandemia porterà diverse società a chiudere **bilanci in perdita**, e le riserve di patrimonio netto potrebbero essere destinate alla copertura di questi risultati negativi. La conseguenza, non solo contabile ma anche fiscale, è che il ridotto ammontare del patrimonio netto comporta una minore base imponibile ai fini dell'imposta di donazione, e ciò potrebbe agevolare chi ha comunque intenzione di porre in essere operazioni di questo tipo.

Fisco

Conta il principio di cassa

Superbonus al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Ai fini della fruizione dell'ecobonus al 110% previsto dal decreto Rilancio, si devono considerare esclusivamente le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in ossequio al principio di cassa. Sarà quindi consentito beneficiare dell'aliquota maggiorata per le sole spese sostenute nel suddetto periodo a prescindere dalla data di effettuazione delle opere. Fermo restando il diritto a esercitare l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura dell'importo corrispondente alla detrazione, rileverà la data del bonifico effettuato dal singolo proprietario o dall'amministratore di condominio, anche relativamente a lavori avviati prima del prossimo mese di luglio.

Il **decreto Rilancio** (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) prevede il **potenziamento** delle agevolazioni esistenti per interventi di **risparmio energetico** o di **adeguamento antisismico**.

L'art. 119 del decreto innalza al **110%** la percentuale della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica riguardanti l'**isolamento termico** sull'involucro degli edifici (c.d. cappotto termico), la **sostituzione di caldaie** con impianti a pompe di calore o a condensazione e gli interventi per l'adozione di **misure antisismiche**.

Leggi anche

- Super ecobonus e sismabonus: a chi spettano le detrazioni fiscali al 110%

- Superbonus del 110% anche per le seconde case: a quali condizioni?

L'esecuzione di tali interventi consente inoltre di beneficiare della detrazione maggiorata (con effetto trainante) anche relativamente all'esecuzione di lavori compresi nell'ecobonus ordinario, nonché per l'installazione di **impianti solari fotovoltaici** e di colonnine per la **ricarica dei veicoli elettrici**.

Per poter beneficiare dell'agevolazione gli interventi dovranno rispettare determinati **requisiti tecnici** che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, qualora non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Le spese per gli interventi agevolati devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e la relativa detrazione deve essere ripartita in 5 rate di pari importo.

L'agevolazione può essere fruita direttamente in dichiarazione dal contribuente o, in alternativa, può essere **monetizzata**, esercitando l'opzione per la **cessione** o lo **sconto in fattura** dell'importo corrispondente alla detrazione teorica.

A chi spetta il superbonus

I commi 9 e 10 dell'art. 119 del decreto Rilancio

prevedono che il bonus spetta per gli interventi eseguiti dai **condomini** e dalle **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni.

Le agevolazioni spettano anche con riferimento agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (**IACP**) nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" e dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

L'Amministrazione finanziaria dovrà inoltre chiarire se - come sembrerebbe logico ritenere in mancanza di indicazioni in senso contrario - per i **sogetti titolari di redditi d'impresa** sia possibile beneficiare dell'agevolazione relativamente alle unità immobiliari ubicate in edifici condominiali qualora gli interventi riguardino le parti comuni.

Conta il principio di cassa

Ai sensi del comma 1 dell'art. 119, al fine di beneficiare della detrazione al 110% occorre far riferimento alle spese "**sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**".

Di conseguenza, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla norma, il beneficio spetta **indipendentemente** dal periodo di **effettuazione delle opere**, che potranno conseguentemente essere **avviate anche anteriormente** alla data del **1° luglio 2020** e concluse successivamente al 31 dicembre 2021. Al fine di individuare il periodo agevolato non assume inoltre rilevanza la data di emissione delle fatture da parte della ditta incaricata di eseguire i lavori.

Resta inteso che, anche con riferimento a lavori avviati successivamente al 1° luglio 2020, qualora risultino **versati acconti anteriormente** a tale data, tali pagamenti non consentiranno di beneficiare della detrazione al 110% che spetterà limitatamente ai **pagamenti**

successivi, purché eseguiti entro il 31 dicembre 2021.

Interventi su parti comuni

Per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni condominiali, la detrazione deve essere ripartita tra i singoli condomini entro il limite della propria quota millesimale.

Al di fuori dell'ipotesi di fruizione del bonus mediante sconto in fattura, nel caso dei pagamenti effettuati dal condominio rileverà la **data del bonifico** eseguito dall'**amministratore** dello stabile, **indipendentemente** da quella di **versamento della rata addebitata al singolo condomino**, purché il relativo pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono stati effettuati i pagamenti da parte dell'amministratore (cfr. Ministero delle Finanze, circolare 12 maggio 2000 n. 95).

I webinar di One FISCALE

One FISCALE ti invita al ciclo di incontri live gratuiti dedicati ai fiscalisti.

Il prossimo incontro è dedicato a “**Covid-19: le agevolazioni e gli impatti fiscali per imprese e professionisti - Decreto Rilancio: le nuove detrazioni del 110 per cento**”

Giovedì 4 giugno 2020, ore 14.00-15.00

Relatori: Laura Riboldi, Senior Content e Publishing Analyst presso Wolters Kluwer Italia e Angelo Francioso, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano.

Programma:

- le novità introdotte dal decreto Rilancio;
- le regole di applicazione;
- come trasformare la detrazione in credito d'imposta;
- come documentare in bilancio;
- sessione di Q&A a cura di Angelo Francioso.

Nel corso del Webinar verrà approfondita la novità introdotta dal decreto Rilancio utilizzando come strumento di lavoro **One Fiscale**, con soluzioni e approfondimenti curati dai migliori professionisti: dall'analisi di **IPSOA Quotidiano**, dei **Cosa Cambia**, dei **Casi Particolari** fino ad arrivare al punto di vista delle **autorevoli firme** delle Riviste Wolters Kluwer.

La partecipazione è gratuita, iscriviti subito

Fisco

La circolare dell'Agenzia

Vendita online: la trasmissione dei dati ad opera del gestore della piattaforma digitale

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

Nell'ambito della vendita a distanza, a carico del gestore della piattaforma digitale vi è una presunzione relativa, consistente nell'essere considerato debitore dell'IVA dovuta dai fornitori sulle vendite a distanza di beni provenienti da territori terzi o da Stati membri della Unione europea, in caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia dell'Entrate con la circolare n. 13 dell'1 giugno 2020 in merito alla trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica prevista dall'art. 13 del Decreto Crescita 2019.

La nuova circolare n. 13 dell'1 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla trasmissione dei dati relativi alle **vendite a distanza** di beni che avvengono mediante l'uso di una **interfaccia elettronica**.

In particolare, il nuovo documento dell'Amministrazione finanziaria analizza il contenuto dell'art. 13 del Decreto Crescita 2019, DL n. 34 del 2019, che ha introdotto un **obbligo di comunicazione** per i soggetti passivi, residenti e non residenti, che gestiscono le interfacce elettroniche attraverso le quali sono facilitate le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea tra fornitori e acquirenti, anche alla luce del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 660061 del 31 luglio 2019.

Occorre sin da subito evidenziare il **carattere transitorio** della norma che cesserà la sua efficacia il 31 dicembre 2020, con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, dell'art. 14-bis della Direttiva 2006/112/CE, **Direttiva IVA**.

Lo sviluppo del **commercio elettronico** con nuovi modelli commerciali di vendita di prodotti o servizi online mediante piattaforme digitali hanno portato gli Stati ad assumere iniziative finalizzate ad assicurare la corretta applicazione delle normative fiscali.

La citata Direttiva Iva dispone che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di **un'interfaccia elettronica** quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

In questo modo si vogliono coinvolgere le **piattaforme** nella riscossione dell'IVA sulle vendite on line e il Decreto Crescita, mediante gli obblighi di natura informativa delle piattaforme, vuole consentire l'emersione e il monitoraggio del volume di affari IVA delle

vendite a distanza UE ed Extra-UE, che le piattaforme contribuiscono a facilitare.

Gli obblighi di comunicazione

Secondo l'art. 13 del Decreto Crescita il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un **mercato virtuale**, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a **trasmettere** entro il mese successivo a ciascun trimestre:

-la denominazione o i **dati anagrafici completi**, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;

-il numero totale delle **unità vendute in Italia**;

-a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia **l'ammontare** totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

In caso di mancato o incompleto invio dei dati il soggetto passivo è considerato **debitore dell'IVA** applicata alle vendite a distanza, salvo che provi che l'imposta sia stata assolta dal fornitore.

A carico del soggetto che **gestisce le piattaforme** vi è una presunzione relativa, consistente nell'essere considerato debitore dell'IVA dovuta dai fornitori sulle vendite a distanza di beni provenienti da territori terzi o da Stati membri della Unione europea.

Cos'è la vendita a distanza

Con vendite a distanza s'intendono le **cessioni di beni spediti** o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, come vendite a distanza intracomunitarie di beni, e le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell'acquirente, come vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.

Invece, per **fornitore** s'intende la persona fisica o

l'ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza.

Ne consegue che i soggetti che effettuano le vendite a distanza al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o dell'esercizio di arti o professioni sono esclusi dalla nozione di fornitore.

Per cui **non rileva ai fini dell'IVA**, per carenza del presupposto soggettivo, una vendita a distanza effettuata da un soggetto che non agisce nello svolgimento della propria attività economica e professionale.

Lo spazio reale o virtuale in cui hanno luogo attività di compravendita di beni e servizi tra una pluralità di compratori e venditori è il **marketplace** e con il termine "**facilita**" si intende l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite l'interfaccia elettronica.

La circolare chiarisce che nell'espressione **facilita** sono ricompresi i casi in cui **l'interfaccia elettronica** partecipi direttamente o indirettamente a una o più delle operazioni di seguito richiamate:

- alla determinazione delle **condizioni generali** in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- alla **riscossione** presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- all'ordinazione o alla consegna dei beni.

Diversamente la nozione di "facilitare" non ricomprende:

- il **trattamento dei pagamenti** in relazione alla cessione di beni;
- la catalogazione o la **pubblicità di beni**;
- il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati

I soggetti passivi stabiliti tenuti **all'obbligo di comunicazione** dei dati sono da individuarsi nei soggetti passivi IVA, inclusi quelli che, aderendo o applicando regimi speciali, non sono debitori d'imposta.

Pertanto, sono generalmente esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in commento coloro che accedono al **regime forfetario**, salvo nelle ipotesi in cui effettuino acquisti in reverse charge e risultino per questo debitori di imposta.

Diversamente, rientrano nella nozione di soggetto passivo coloro che accedono a regimi IVA che prevedono speciali meccanismi che incidono sulla determinazione della base imponibile o sull'esercizio della detrazione.

Quando si parla di **soggetti passivi non stabiliti** nel territorio dello Stato occorre far riferimento sia ai gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che ai gestori (non stabiliti) che realizzano le operazioni. In quest'ultimo caso, laddove i soggetti siano privi di stabile organizzazione, al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione è necessaria l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale.

I dati da comunicare riguardano:

- i dati che afferiscono alle **cessioni** aventi ad oggetto qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza;
- i dati relativi alle cessioni di **telefoni cellulari**, console da gioco, tablet PC.

E' importante ricordare che secondo la normativa in commento il **gestore della piattaforma digitale** è considerato debitore dell'IVA relativa alle operazioni dallo stesso facilitate per la mancata o incompleta trasmissione dei dati.

L'incompleta trasmissione dei dati riguarda la non indicazione di alcuni degli elementi richiesti che devono essere tutti trasmessi affinché la piattaforma non ricada nell'obbligo di versare l'IVA dovuta dai fornitori per le vendite a distanza da questi effettuate. Infatti, in questo caso, l'obbligo di versamento dell'IVA da parte della piattaforma vi è solo ove quest'ultima non dimostri che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Dal punto di vista probatorio, il fornitore può esibire ogni **idonea documentazione** che attesti il versamento dell'IVA dovuta, poiché in assenza della documentazione si ha l'obbligo di versamento dell'IVA da parte della piattaforma relativamente alle vendite a distanza facilitate.

Come si trasmettono i dati

I soggetti passivi devono trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell'art. 13 del Decreto Crescita, i dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:

- la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché **l'identificativo univoco** utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall'interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in **Euro**.

I dati da trasmettere sono solo quelli esistenti sulle piattaforme e pertanto occorre l'esistenza di un

adeguato sistema interno di **due diligence** finalizzato al controllo della qualità dei dati e alla prevenzione del rischio, ove la piattaforma accerti che i dati comunicati non siano corretti ovvero risultino incompleti, la stessa piattaforma, al fine di non essere considerata debitrice dell'IVA, dovrà apportare le opportune modificazioni alle comunicazioni di dati non corretti o incompleti.

I soggetti passivi possono trasmettere una **nuova comunicazione** che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata in caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati. La nuova comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l'indicazione del trimestre di riferimento.

Però, se la piattaforma non ha comunicato i dati di cui è in possesso entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre non potrà inviare una comunicazione

sostitutiva.

E' interessante evidenziare che nel caso di **resi** di cui la piattaforma sia a conoscenza, gli stessi dovranno essere oggetto di comunicazione sostitutiva, altrimenti la piattaforma è considerata debitrice dell'IVA dovuta sulle cessioni dei beni dalla stessa facilitate, salvo che venga provato l'assolvimento dell'imposta da parte del fornitore. Viceversa, la piattaforma non sarà considerata debitrice IVA qualora i dati comunicati risultino corretti, non essendo la stessa a conoscenza del valore dei resi.

Infine non devono essere comunicati i dati relativi alle cessioni di beni effettuate **a titolo gratuito** e ai campioni omaggio, in quanto non costituiscono cessioni ai fini IVA.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, circolare 01/06/2020, n. 13](#)

Fisco

Dalle Dogane

Coronavirus e esenzione Iva: non si applica alle mascherine generiche

In merito all'iva agevolata per la cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza covid-19, nell'elenco di beni sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine "chirurgiche" e le "mascherine Ffp2 e Ffp3". Le mascherine generiche non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto solo per i beni espressamente nominati. Lo ha reso noto dall'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 12 del 30 maggio 2020.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 12 in data 30 maggio 2020 sulla riduzione dell'aliquota iva per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione **dell'emergenza covid-19**.

Il Decreto legge Rilancio, ha previsto, all'articolo 124, la **riduzione dell'aliquota IVA** applicabile alle cessioni di specifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione della pandemia tuttora in atto.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate alla Tabella A, Parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633/72, viene aggiunto un numero 1-ter riguardante **ventilatori polmonari** per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; **mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3**; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Le cessioni di questi beni rientrano tra quelle a cui si applica l'aliquota **IVA ridotta** del 5 per cento e fino al 31 dicembre 2020, le cessioni dei beni sopraelencati sono **esenti dall'IVA** con diritto alla detrazione dell'imposta.

Per quanto riguarda il **termine iniziale** di efficacia della nuova norma, non v'è dubbio che il termine decorra dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, ossia, dal 19 maggio 2020. Pertanto, a partire dalla predetta data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della suddetta Tabella A, Parte II-bis, sono esenti dall'IVA. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l'aliquota IVA nella misura del 5 per cento.

Inoltre occorre evidenziare che nell'elenco di beni sono esplicitamente riportate soltanto le **mascherine "chirurgiche"** e le "mascherine Ffp2 e Ffp3". Com'è noto, le **mascherine generiche** non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa. Infatti l'elencazione contenuta nell'articolo 124 va intesa come **tassativa** e non meramente esemplificativa.
A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle dogane, circolare 30/05/2020, n. 12](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Corso per l'ottenimento della licenza di pilota privato: il regime Iva

L'insegnamento finalizzato all'ottenimento della licenza di pilota privato, avendo uno scopo meramente ricreativo o sportivo, va considerato di tipo specialistico, come tale imponibile ad IVA. Tale ultima tipologia di corsi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, deve ritenersi soggetta ad IVA con aliquota ordinaria. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 162 del primo giugno 2020. Diversamente può rientrare nel regime di esenzione il corso per l'ottenimento della licenza di pilota privato quando lo stesso costituisce parte integrante della formazione professionale finalizzata allo svolgimento della professione di pilota

commerciale o di linea.

Con la risposta a interpello n. 162 dell'1 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime IVA dell'insegnamento finalizzato all'ottenimento della **licenza di pilota privato**.

La Corte di Giustizia ha chiarito l'ambito applicativo del regime di **esenzione dall'IVA**, recepito nel nostro ordinamento con l'art. 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.

Secondo la norma sono **esenti da IVA** l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.

La Corte di Giustizia ha chiarito anche che l'**insegnamento scolastico** o universitario non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell'ottenimento delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1, che pertanto deve essere assoggettato all'imposta.

Secondo la Corte di Giustizia, tale insegnamento, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un **insegnamento specialistico** che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario.

In merito alla nozione di **formazione professionale**, si dispone che i servizi di formazione o riqualificazione professionale comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative a un'attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione e l'aggiornamento professionale.

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia, l'articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA è stato modificato con il DL n. 124 del 2019.

Ora si prevede che le prestazioni didattiche **esenti da IVA** non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 e questa norma ha efficacia dal 1° gennaio 2020, confermandone quindi il carattere non retroattivo.

La norma non modifica l'esenzione prevista per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù nonché quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale né gli altri elementi oggettivi e soggettivi previsti a tal fine. Atteso che la modifica normativa è avvenuta per

adeguare l'ordinamento interno a quello unionale, si ritiene che debba essere interpretata alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale.

Quindi con riferimento al settore delle **lezioni di volo per piloti**, occorre evidenziare che al pari dell'insegnamento della guida automobilistica, i corsi di volo rappresentano un insegnamento di tipo **specialistico**, imponibile IVA, dal cui ambito è possibile escludere, per assoggettarli al regime di esenzione, solo i corsi finalizzati all'ottenimento della licenza di pilota commerciale e di quella di pilota di linea in quanto finalizzati a svolgere l'attività professionale di pilota.

Tali corsi in sostanza possiedono di per sé le caratteristiche per essere ricondotti nell'ambito della formazione professionale (esente da IVA) perché volti a trasmettere conoscenze utilizzate esclusivamente ai fini dello **svolgimento professionale** dell'attività di pilota. Per intraprendere questa professione sono previsti due tipi di percorso: un corso "integrato" e uno c.d. "modulare".

Quest'ultimo consente di conseguire la licenza di pilota privato per proseguire poi con l'addestramento per la licenza di pilota commerciale. Ne consegue che può rientrare nel regime di esenzione anche il corso per l'ottenimento della licenza di pilota privato quando lo stesso costituisce parte integrante della formazione professionale finalizzata allo svolgimento della professione di pilota commerciale o di linea.

Diversamente, l'insegnamento finalizzato all'ottenimento della **licenza di pilota privato**, avendo uno scopo meramente ricreativo o sportivo, va considerato di tipo specialistico, come tale imponibile ad IVA. Tale ultima tipologia di corsi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, deve ritenersi soggetta ad IVA con aliquota ordinaria.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/06/2020, n. 162](#)

Fisco

Dalle Dogane

Rateizzazione del debito d'accisa: le istruzioni operative

L'unico soggetto legittimato a richiedere la rateizzazione del debito d'accisa è il depositario autorizzato titolare del deposito fiscale, sia esso di prodotti energetici che di alcole e bevande alcoliche,

dal quale i prodotti sono estratti ed immessi in consumo. L'istanza di rateizzazione è riferita alla singola obbligazione tributaria che si rende dovuta alla scadenza mensile prefissata e riguarda l'accisa dovuta dall'esercente responsabile della gestione dell'impianto. Lo ha reso noto dall'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 11 del 30 maggio 2020.

L'Agenzia delle Dogane ha emanato in data 30 maggio 2020 la determinazione n. 163202 e la circolare n. 11 in tema di **istanza di rateizzazione** del debito d'accisa per il titolare del **deposito fiscale** di prodotti energetici e di prodotti alcolici.

Il decreto Rilancio che ha apportato talune modifiche al TUA, in materia di **rateizzazione del debito d'accisa** e con determinazione direttoriale prot. n. 163202/RU del 30 maggio 2020 sono stati richiamati i principi direttivi che informano le procedure di attuazione dell'istituto.

L'unico soggetto legittimato a richiedere la **rateizzazione del debito d'accisa** è il depositario autorizzato titolare del deposito fiscale, sia esso di prodotti energetici che di alcole e bevande alcoliche, dal quale i prodotti sono estratti ed immessi in consumo. **L'istanza di rateizzazione** è riferita alla singola obbligazione tributaria che si rende dovuta alla scadenza mensile prefissata e riguarda l'accisa dovuta dall'esercente responsabile della gestione dell'impianto.

Sono esclusi pertanto dalla possibilità di ottenere la rateizzazione altre figure di **soggetti obbligati d'accisa**, i soggetti autorizzati allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi nonché gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici per i propri prodotti detenuti presso depositi ausiliari. Per poter richiedere la rateizzazione è necessaria la sussistenza di condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica. Questo presupposto legale rende inammissibili le istanze di rateizzazione presentate da quei soggetti che si trovino in uno stato generale e **permanente di insolvenza** tale da pregiudicare la continuità aziendale, in liquidazione volontaria o nei cui confronti siano in corso procedure concorsuali.

Il procedimento di autorizzazione

Il titolare del deposito fiscale deve presentare l'istanza all'Ufficio delle Dogane competente per territorio sul deposito fiscale dal quale sono stati immessi in consumo i prodotti nel mese precedente. Nel caso in cui l'importo del **debito da rateizzare** risulti superiore a 1.000.000 di euro, l'istanza è presentata anche alla Direzione Centrale Energie e Alcoli per il tramite dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente. In deroga a tale criterio, a prescindere dall'importo oggetto di rateizzazione, il **procedimento autorizzativo**

è presso la Direzione Centrale Energie e Alcoli nell'ipotesi di esercente titolare di più **depositi fiscali** dislocati sul territorio nazionale che si trovi a dovere presentare istanza contestualmente per distinti debiti d'accisa. Essendo la **rateizzazione** necessariamente riferita alla singola obbligazione tributaria generata dalle immissioni in consumo effettuate da ciascun deposito fiscale, le istanze sono comunque presentate distintamente all'organo centrale per il tramite dell'Ufficio delle Dogane rispettivamente competente per territorio.

Il **titolare del deposito fiscale** avvia il **procedimento di autorizzazione** presentando mediante posta elettronica certificata specifica istanza. Nell'istanza il titolare del deposito fiscale deve dichiara di trovarsi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica istanza.

Il termine del procedimento è di 15 giorni e decorre dalla ricezione dell'istanza di rateizzazione del titolare del deposito fiscale.

Esaurita la fase preliminare, l'Ufficio delle Dogane procede all'esame della posizione giuridica del titolare del deposito fiscale verificando la **situazione economica** dell'impresa interessata e riscontrando la sussistenza delle condizioni di difficoltà.

L'Ufficio delle Dogane nella fase conclusiva del procedimento adotta il provvedimento finale con **motivazione espressa** e, se favorevole al titolare del deposito fiscale, autorizza la rateizzazione del debito d'accisa fissando il numero di rate mensili da versare. Sulle somme esigibili a titolo di accisa per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi.

Occorre evidenziare che la **rateizzazione è soggetta a decadenza** nel caso di mancato versamento di una sola rata; al realizzarsi di questa circostanza, si rende dovuto l'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora.

In ragione **dell'emergenza da Coronavirus**, con riguardo alla documentazione da allegare all'istanza, il titolare del deposito fiscale può presentare la relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa sottoscritta dallo stesso, salva certificazione da parte di società di revisione o professionista abilitati da far pervenire nei successivi dieci giorni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle dogane, circolare 30/05/2020, n. 11](#)

[Agenzia delle dogane, determinazione 30/05/2020, n. 163202](#)

Fisco

Da FNC e CNDCEC

Decreto Cura Italia, Decreto Liquidità e Decreto Rilancio: le misure fiscali analizzate dai Commercialisti

Il documento di ricerca "Le misure fiscali dei decreti sull'emergenza da COVID-19 (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 e DL "Rilancio" n. 34/2020) del CNDCEC e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti è stato pubblicato l'1 giugno 2020. Il documento fa seguito alla pubblicazione dei documenti di ricerca del 18 marzo, del 15 aprile e del 29 aprile, con i quali è stata effettuata una prima analisi delle principali misure adottate dal Governo per fare fronte alla contingente emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC hanno pubblicato un documento di ricerca che sintetizza le principali novità fiscali dei decreti sull'emergenza da Covid 19, **DL Cura Italia, DL Liquidità, DL Rilancio**.

Il documento dal titolo "Le misure fiscali dei decreti sull'emergenza da COVID-19 (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito e D.L. "Liquidità" n. 23/2020 e DL Rilancio n. 34/2020)" approfondisce in vari capitoli le misure adottate: si tratta di una serie di disposizioni inerenti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali e di misure a sostegno della liquidità di famiglie, imprese e lavoratori autonomi che introducono contributi, crediti d'imposta e cessione dei relativi crediti, detrazioni fiscali, premi e incentivi.

In particolare, il documento fa seguito alla pubblicazione dei documenti di ricerca del 18 marzo, del 15 aprile e del 29 aprile, con i quali è stata effettuata una prima analisi delle principali misure adottate dal Governo per fare fronte alla contingente emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 e nel Decreto "Liquidità" n. 22/2020.

Le misure fiscali

Per quanto riguarda le misure fiscali, il Decreto Cura Italia prevede la sospensione di alcuni **versamenti** e adempimenti di natura **tributaria** e previdenziale, norme che sono state successivamente integrate, e in parte modificate, dagli articoli da 18 a 26 del d.l. n. 23/2020 (Decreto "Liquidità"), nonché dalla legge di conversione del Decreto "Cura Italia", nonché dal d.l. n. 34/2020 (Decreto "Rilancio"), rendendo il quadro

complessivo ancora più articolato. Nel loro insieme, infatti, le misure approvate adottano **criteri selettivi** di tipo soggettivo, geografico, quantitativo e anche temporale tra loro diversificati che rendono l'applicazione delle stesse oltremodo complessa, anche da parte di professionisti che, come i commercialisti, hanno competenze specifiche e sono "allenati" a confrontarsi con la farraginosità della normativa fiscale.

Quanto alla **rimessione in termini per i versamenti**, il Decreto Cura Italia ha previsto un'unica proroga generalizzata valevole per tutti i contribuenti. Tale proroga nella sostanza risulta senz'altro **inefficace** a fare fronte alle difficoltà operative di molti studi professionali, infatti, prevede una proroga assai limitata sotto il profilo temporale, rinviando dal 16 al 20 marzo tutti i **versamenti** da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il Decreto "Liquidità" ha stabilito che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del Decreto "Cura Italia", sono considerati tempestivi se effettuati entro il **16 aprile 2020**.

Quanto alla **sospensione dei versamenti delle ritenute**, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, si dispone la sospensione di alcuni versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020 per numerose categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza, nonché della gestione di fiere ed eventi.

In particolare, per i soggetti richiamati dalla norma, è prevista la sospensione fino al **30 aprile 2020** dei termini relativi a:

- versamenti delle **ritenute alla fonte** effettuate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- adempimenti e versamenti dei **contributi previdenziali** e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il **rimborso** di quanto già versato.

Per le **federazioni sportive nazionali**, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive,

professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, la sospensione dei già menzionati termini è prevista invece fino al 30 giugno 2020. Anche per questi ultimi soggetti, i versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo) con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il comma 4 dell'articolo 61 del Decreto "Cura Italia", così come modificato, da ultimo, dal Decreto "Rilancio", ha provveduto ora a prorogare al 16 settembre 2020 il termine per l'effettuazione, anche mediante il sostituto d'imposta, dei **versamenti** delle predette **ritenute** non operate, prevedendo altresì la facoltà di applicare la medesima rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020), già prevista per tutti i soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria.

L'art. 62 del Decreto "Cura Italia" prevede ulteriori disposizioni in materia di **sospensione dei versamenti**, operanti tuttavia con alcune limitazioni soggettive riferite, in questo caso, al volume dei ricavi e dei compensi (e non alla tipologia di attività commerciale esercitata).

Nello specifico, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto "Cura Italia") è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d'imposta;
- trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del citato articolo 62, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la **sospensione dei versamenti IVA** in scadenza fra l'8 e il 31 marzo 2020 si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi realizzato nel periodo d'imposta

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto "Cura Italia". I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

In tema di sospensione di versamenti tributari e contributivi, per quanto concerne i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020 (e, quindi, ferme restando le precedenti disposizioni relative ai versamenti in scadenza nel mese di marzo) l'articolo 18 del Decreto "Liquidità" ha previsto una nuova disciplina che, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata, riconosce la **sospensione dei termini** a condizione che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese precedente a quello oggetto di sospensione rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

In particolare, è stato previsto che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020 i termini dei **versamenti in autoliquidazione** relativi a:

- ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973);
- trattenute relative all'addizionale comunale e regionale, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;
- IVA

Alcune novità del DL Rilancio

Il Decreto "Rilancio" introduce agevolazioni ai fini dei versamenti **dell'imposta regionale sulle attività produttive** per le imprese e i lavoratori autonomi, rispettivamente, con ricavi e compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (quindi, nel 2019 per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare).

Quanto all'oggetto dell'agevolazione, non sono dovuti:

- il versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
- il versamento della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura del 40% (prevista

dall'articolo 17, comma 3, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435) ovvero del 50% (prevista dall'articolo 58 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dalla normativa vigente, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti in indicati.

Per quanto concerne l'esonero dalla **prima rata di acconto**, va posta nella dovuta evidenza la previsione secondo cui l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta. Come precisato dalla relazione illustrativa, l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

In tema di remissione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, il Decreto Rilancio rimedia alla mancata sospensione dei versamenti delle somme risultanti dai c.d. "avvisi bonari" da parte sia del Decreto "Cura Italia" sia del successivo Decreto "Liquidità". L'articolo 144 del Decreto "Rilancio" opera, infatti, una remissione in termini per i versamenti, in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 (giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto n. 34/2020), relativi alle somme chieste mediante le comunicazioni di irregolarità, o iscritte a ruolo, in esito ai controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Inoltre viene disposta la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento (anche in forma rateale) in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 delle somme dovute a seguito di:

- atti di accertamento con adesione;
- accordi conciliativi fuori udienza e in udienza;
- accordi di mediazione;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita catastale;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati;
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro,

dei tributi ipocatastali, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni.

Inoltre, la norma in oggetto proroga al 16 settembre 2020 anche il termine per la **notifica del ricorso di primo grado** innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti elencati in precedenza e agli atti definibili per acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Analogo proroga al 16 settembre 2020 viene disposta per i versamenti delle **rate in scadenza** nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 relative all'acquiescenza e alle definizioni agevolate di cui alla c.d. "pace fiscale".

Con il Decreto "Rilancio", il credito d'imposta per la **sanificazione** e l'acquisto di dispositivi di protezione viene rafforzato, incrementando la percentuale, il limite e la dotazione del credito d'imposta già previsto dall'articolo 64 del Decreto "Cura Italia" e poi ampliato, quanto alle spese ammissibili, dall'articolo 30 del Decreto "Liquidità".

Si prevede ora un **credito d'imposta** in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la **sanificazione** degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la **salute dei lavoratori** e degli utenti. Oltre all'incremento della misura del credito d'imposta dal 50 al 60%, viene altresì elevato da 20.000 a 60.000 euro il tetto di spesa massima agevolabile per ciascun beneficiario. Di conseguenza, viene adeguato anche lo stanziamento delle risorse a disposizione per il riconoscimento del bonus, che passa da 50 milioni a 200 milioni di euro per l'anno 2020. Sotto il profilo soggettivo, il nuovo credito d'imposta viene riconosciuto, oltre agli esercenti imprese, arti e professioni, anche agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Inoltre il Decreto Rilancio introduce a decorrere dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) e fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti beneficiari dei **crediti d'imposta** di seguito indicati, introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L'opzione è esercitabile in relazione alle seguenti misure:

- credito d'imposta per **botteghe** e negozi di cui

all'articolo 65 del Decreto "Cura Italia";
 -credito d'imposta per i **canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del Decreto "Rilancio";
 -credito d'imposta per l'adeguamento degli **ambienti di lavoro** di cui all'articolo 120 del Decreto "Rilancio";
 -credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del Decreto "Rilancio".

In tema di **tax credit vacanze**, si riconosce ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, per il periodo di imposta 2020, un credito utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di **servizi turistici** da usufruire sul territorio nazionale. La norma detta le condizioni per avvalersi di tale credito, la cui misura varia a seconda della composizione del nucleo familiare, ed è fruibile in parte, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e in parte, sotto forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

E' importante anche la previsione di cessioni di una serie di strumenti e di altri dispositivi medici e di protezione individuale si applichi **l'aliquota IVA del 5%**, tra cui ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tamponi per analisi cliniche. E' stato previsto altresì che le cessioni dei questi beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 siano **esenti da IVA**, con diritto alla detrazione dell'imposta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Nazionale dei Commercialisti e CNDCEC, documento di ricerca 01/06/2020,

Fisco

Dalle Dogane

Sistema unionale Information Sheets Special Procedures: emanate le istruzioni operative

Sono state emanate le istruzioni operative all'avvio del sistema unionale Information Sheets Special Procedures / Information Sheets Specific Trader Portal per le procedure speciali a partire dal 1 giugno 2020. Il sistema, come reso noto dall'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 10 del 2020, consente lo

scambio di informazioni tra gli operatori economici e gli uffici doganali competenti e recupera una serie di informazioni utili per la trattazione dei bollettini da diverse banche dati unionali, in particolare quella delle Customs Decisions da cui attinge le informazioni relative alle autorizzazioni.

L'Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 10 in data 29 maggio 2020 in merito all'avvio del sistema unionale **Information Sheets Special Procedures / Information Sheets Specific Trader Portal** per le procedure speciali a partire dal 1 giugno 2020.

Il Codice Doganale dell'Unione (CDU) ha stabilito, supportato dai relativi atti delegati (RD) ed esecutivi (RE), il principio che tutti gli **scambi di informazioni**, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.

I servizi della Commissione hanno sviluppato il sistema "INF SP/STP" (INF), da utilizzare, a partire **dal 1° giugno 2020**, per la presentazione dei bollettini di informazione (information sheets) da parte degli operatori economici e per l'approvazione e la gestione elettronica di tali bollettini presso gli Uffici doganali.

Il **sistema** è costituito dalle componenti:

- EU Customs Trader Portal (EUCTP), nel quale è stata implementata la procedura STP (Specific Trader Portal) attraverso cui l'operatore economico presenta le INF (information sheets) e ne segue il ciclo di vita;
- Sistema per le Special Procedures (SP), attraverso cui gli Uffici competenti dell'Agenzia centrali e territoriali (di seguito Uffici) gestiscono le INF

In ogni caso l'operatore deve essere in possesso di un codice EORI valido e dell'autorizzazione EU "INFSTP_EXECUTIVE" che deve essere richiesta all'interno del Portale Unico Dogane .

Il sistema consente lo **scambio di informazioni** tra gli operatori economici e gli uffici doganali competenti e recupera una serie di informazioni utili per la trattazione dei bollettini da diverse banche dati unionali, in particolare quella delle Customs Decisions da cui attinge le informazioni relative alle autorizzazioni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, circolare 29/05/2020, n. 10

Lavoro e Previdenza

Le modifiche al decreto Liquidità

Infortunio Covid-19: responsabilità “limitata” del datore di lavoro

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Nel caso di infortunio indennizzato dall'INAIL in conseguenza del rischio di contagio derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione dei protocolli e delle linee guida governativi e regionali. Con una modifica introdotta dalla Camera dei Deputati in sede di conversione in legge del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) viene così identificato l'obbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore prevista dal Codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con riferimento al rischio di contagio da Covid-19.

La **responsabilità del datore di lavoro**, nel caso di **infortunio** indennizzato dall'INAIL in conseguenza del rischio di contagio derivante dall'emergenza epidemiologica da **Covid-19**, è ipotizzabile solo in caso di violazione dei protocolli e delle linee guida governativi e regionali di cui all'art. 1, comma 14, D.L. n. 33/2020.

Con l'art. 29-bis introdotto dalla Camera dei Deputati in sede di conversione in legge del D.L. n. 23/2020 - decreto Liquidità - viene così identificato l'obbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore prevista dall'art. 2087 c.c. a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con riferimento al rischio di contagio da Covid-19.

In particolare, l'obbligo può considerarsi adempiuto se il datore di lavoro **adotta, applica e fa applicare** sui luoghi di lavoro le prescrizioni contenute nel **protocollo** sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli **altri protocolli e linee guida** di cui al richiamato art. 1, comma 14, D.L. 16 maggio 2020, n. 33.

Non c'è presunzione semplice di responsabilità. Questo criterio di valutazione era già stato espresso dall'INAIL, prima con un comunicato stampa e poi con due circolari, la n. 13 e la n. 22, con cui l'Istituto sottolineava come l'indennizzabilità dell'evento non comportasse, di per sé, la presunzione semplice di responsabilità del datore di lavoro. Per l'**azione di regresso** da parte dell'Istituto occorre **provare la colpa del datore di lavoro** nell'evento epidemiologico, così come per l'**azione penale** è il P.M. a dover fornire la prova della **colpa grave** o del **dolo**.

Purtuttavia, non poco allarme ha suscitato la previsione normativa per cui:

“Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia

telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”.

Così l'art. 42, comma 2, del D.L. n. 18/2020 ha esteso alle infezioni da virus SARS-CoV-2 l'applicazione del principio generale in base al quale le **malattie infettive contratte in occasione di lavoro**, se non inquadrate come malattie professionali, sono considerate infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria. Nemmeno ha rassicurato i datori di lavoro che i predetti eventi infortunistici non fossero computabili ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante “Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019”.

Già con la circolare n. 13/2020 l'INAIL sottolineava come le fattispecie professionali per le quali è riconosciuta una presunzione semplice di contrazione dell'infezione in occasione di lavoro sono espressamente individuate, mentre per le altre fattispecie l'eventuale sussistenza dell'occasione di lavoro è demandata all'accertamento medico-legale che “seguirà l'ordinaria procedura, privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.

La successiva circolare n. 22, anticipando i contenuti della norma in commento, afferma che “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi

e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33".

Ovviamente nessuna norma di legge può in assoluto esimere il datore di lavoro da responsabilità civili e/o penali, tanto meno potrebbe farlo una disposizione amministrativa.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Tuttavia, l'art. 29-*bis* del D.L. n. 23/2020 ha l'indubbio merito di indicare i comportamenti che il datore di

lavoro deve adottare per adempiere al dettato dell'art. 2087 del Codice civile.

Appare estremamente utile che di tali comportamenti il datore di lavoro lasci comunque **traccia**, sia per quanto riguarda l'acquisizione dei beni e dei servizi per la **sanificazione**, sia per quanto riguarda l'**organizzazione del lavoro**, sia per le **informative ai lavoratori** sui comportamenti e le regole da osservare, elementi questi che inevitabilmente andranno a integrare i regolamenti disciplinari adottati in azienda.

Lavoro e Previdenza

Standard più elevati per i soggetti fragili

Decreto Rilancio, per assistenza e servizi ai disabili un "pacchetto" di interventi specifici

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Il decreto Rilancio indica interventi specifici in materia di assistenza e servizi per la disabilità. L'emergenza Coronavirus impone un aumento e riorganizzazione delle diverse prestazioni ed attività di assistenza, con maggiori spese per lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, per continuare a contrastare e ridurre il rischio epidemiologico anche al termine dello stato di emergenza. In questa situazione la tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, tenuto conto della loro vulnerabilità e maggiore esposizione al rischio di contagio e di eventuale ricovero ospedaliero, richiede, sia per loro sia per chi ne ha l'assistenza, l'adozione di standard di sicurezza più elevati.

Tra le misure previste nel **decreto Rilancio** nell'ambito del **welfare** vi sono anche quelle in materia di assistenza e servizi per la **disabilità** recate all'art. 104. Si dota infatti in modo incrementale di ulteriori 90 milioni di euro il **Fondo per le non autosufficienze** di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di **progetti per la vita indipendente**.

Va ricordato come tale Fondo è stato istituito nel 2006 con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264), con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad **anziani non autosufficienti** al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il **proprio domicilio** evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali.

Tali risorse **sono aggiuntive** rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni nonché da parte delle autonomie locali e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria.

Dal 2015 il Fondo è individuato come strutturale e viene ripartito annualmente.

La non autosufficienza come driver del futuro welfare

Il tema della non autosufficienza, emerso con particolare rilevanza nell'ambito della crisi epidemiologica da **Covid 19**, appare di particolare importanza in prospettiva considerando le **tendenze demografiche** del nostro Paese orientate ad un accentuato **invecchiamento della popolazione**.

Come sottolineava il **Censis** nello scorso mese di dicembre nel proprio **Rapporto sociale** l'**aspettativa di vita** alla nascita nel 2018 è di 85,2 anni per le donne e 80,8 per gli uomini.

Le **previsioni al 2041** salgono rispettivamente a 88,1

e 83,9 anni.

Oggi gli over 80 rappresentano già il 27,7% del totale degli over 64 e saranno il 32,4% nel 2041.

Osservando le evidenze riportate nel recente approfondimento dell'**Istat sulla spesa sociale** la maggior parte delle prestazioni sociali erogate in Italia riguardano la previdenza sociale (66,3%, 317,5 miliardi di euro, il 39,2% della spesa corrente), il 22,7% delle prestazioni è di tipo sanitario (108,5 miliardi di euro, il 13,4% della spesa corrente) e solo l'11% è riconducibile alla assistenza sociale (52,7 miliardi di euro, il 6,5% della spesa corrente).

Si sottolinea ancora che l'assistenza ha visto crescere il suo peso relativo solo negli ultimi dieci anni.

In fieri va considerato, sempre su dati Censis, come nonostante i miglioramenti complessivi dei livelli di salute della popolazione, l'80,1% degli **over 64** è affetto da **almeno una malattia cronica**, il 56,9% da almeno due.

Questi ultimi aumenteranno di 2,5 milioni di qui al 2041.

Oggi in Italia le **persone non autosufficienti** sono 3.510.000 (+25% dal 2008), in grande **maggioranza anziani**: l'80,8% ha più di 65 anni.

Non è autosufficiente il 20,8% degli anziani.

Insufficienti e inadeguate, sottolinea ancora il Censis, sono le risposte pubbliche a un fenomeno destinato a crescere, considerato l'invecchiamento progressivo della popolazione.

Il 56% degli italiani dichiara di non essere soddisfatto dei principali servizi socio-sanitari per i non autosufficienti presenti nella propria regione (il 45,5% dei residenti al Nord-Ovest, il 33,7% nel Nord-Est, il 58,2% nel Centro, il 76,5% al Sud).

L'onere della non autosufficienza **ricade** direttamente sulle **famiglie**, chiamate a contare sulle proprie forze economiche e di cura.

Per il 33,6% delle persone con un componente non autosufficiente in famiglia le **spese di welfare** pesano molto sul **bilancio familiare**, contro il 22,4% rilevato sul totale della popolazione.

Forte è la richiesta delle famiglie di un supporto anche economico: il 75,6% degli italiani è favorevole ad aumentare le **agevolazioni fiscali** per le famiglie che assumono **badanti**.

Va ancora posto in evidenza come nel *welfare che verrà* ruolo rilevante oltre ad un rafforzato sostegno pubblico può trovare il **welfare aziendale** con soluzioni di **sanità integrativa**, fortemente incentivata dal punto di vista fiscale proprio nel caso in cui preveda coperture per la copertura del rischio di non autosufficienza.

Leggi anche: Il welfare aziendale guarda con attenzione alla sanità integrativa

L'intervento del decreto Rilancio

nella Relazione al decreto si ricorda come il Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per la non autosufficienza nel triennio 2019-2021 ha individuato la dotazione in 571 mln di euro per il 2019 e 568,9 mln di euro per il 2021.

Successivamente all'intesa raggiunta in Conferenza Unificata circa il riparto per il triennio 2019-2021, la Legge di bilancio 2020 ulteriormente incrementato la dotazione del Fondo per l'anno 2020 di 50 mln di euro, portandone quindi la consistenza per **l'anno in corso a 621 mln di euro**.

Gli **interventi finanziabili** a valere sulle risorse del Fondo sono andati specializzandosi in **tre tipologie** (le uniche ammissibili dal 2015):

- 1) assistenza domiciliare diretta;
- 2) assistenza «indiretta» mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il care-giver;
- 3) interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo)».

Inoltre, è indicato che i **destinatari dei benefici** sono i disabili gravissimi ed i non autosufficienti, e le loro famiglie o coloro che ne hanno cura.

Sempre nel Piano per la non autosufficienza 2019-2021 è espressamente previsto che, oramai, gli interventi a valere sulle risorse del Fondo non vanno più intesi come addizionali rispetto a quelli definiti a livello regionale e locale, ma devono costituire il nucleo delle prestazioni rivolte a beneficiari nelle medesime condizioni in tutto il territorio nazionale.

In questo quadro si sottolinea la necessità di **aumentare ulteriormente** per l'anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela dei disabili gravissimi ed i

non autosufficienti in considerazione della **emergenza da Covid 19**.

L'emergenza oltre a imporre un aumento e riorganizzazione delle diverse prestazioni ed attività di assistenza, richiede, altresì, **maggiori spese** per lo sviluppo degli **interventi** e dei **servizi** necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, in ragione dalla necessità di riorganizzare i suddetti interventi anche per continuare a contrastare e ridurre il rischio epidemiologico, pure al termine dello stato di emergenza.

Ciò in quanto la tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, tenuto conto della loro vulnerabilità e maggiore esposizione al rischio di contagio e di eventuale ricovero ospedaliero, richiede, sia per loro sia per chi ne ha l'assistenza, l'adozione di **standard di sicurezza** particolarmente **elevati**.

Si prevede poi come già anticipato anche una quota da destinare a **progetti di vita indipendente**, che nell'attuale contesto di rischio assumono una maggiore rilevanza.

Si prevede ancora un incremento di 20 milioni di euro del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave **prive del sostegno familiare** con risorse aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali.

Si sottolinea infatti come le prossime fasi di c.d. **convivenza con il virus** rendono ancora più urgente l'adozione, tra l'altro, di forme di c.d. **deistituzionalizzazione** e di interventi di **supporto alla domiciliarità**, nonché di maggiore attitudine alla **vita autonoma quotidiana**, volte a ridurre, in ambienti domestici e alloggiativi adeguati, i rischi di contagio delle persone con disabilità grave, già fisiologicamente più esposte. Si prevede ancora l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze del **“Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”** che mira a sostenere le strutture semiresidenziali che ospitano persone con disabilità, durante la fase emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19.

Nella specie, si istituisce un Fondo, con una dotazione finanziaria per l'anno in corso di 40 milioni di euro, attraverso cui gli enti gestori di suddette strutture possono richiedere un'indennità volta a favorire l'adozione di **dispositivi di protezione individuale** o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Licenziamenti sospesi per Coronavirus: quando al lavoratore spetta la disoccupazione

Nel messaggio n. 2261 del 2020, l'INPS chiarisce che, alla luce del parere fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel periodo di sospensione introdotto dal decreto Cura Italia e prorogato dal Decreto Rilancio, può essere erogato il trattamento di disoccupazione Naspi. Quanto erogato potrà essere recuperato dall'Istituto in caso di reintegra nel posto di lavoro o erogazione di trattamenti di integrazione salariale per i medesimi periodi.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 2261 dell'1 giugno 2020, in merito alla preclusione, disposta dal **decreto Rilancio**, di avviare le procedure di **licenziamento** precluso per un periodo complessivamente pari a cinque mesi e alla sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Per quanto riguarda la possibilità di accesso alla **prestazione di disoccupazione NASpI** da parte dei lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'INPS ha formulato apposita richiesta di parere all'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Parere del Ministero del Lavoro

L'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel chiarire che l'indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha osservato che "non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto - atteso che l'accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l'individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore".

L'Istituto ritiene dunque che è procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all'accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020.

Casi di reintegra o cig

Il lavoratore che, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere **reintegrato nel posto di lavoro**, è tenuto a comunicare all'INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l'esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione.

Qualora invece il datore di lavoro revochi il recesso, chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di **cassa integrazione salariale** a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell'Istituto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 01/06/2020, n. 2261

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Bonus aprile Covid-19: entro il 21 giugno ammesse richieste di riesame

L'INPS, con il messaggio n. 2263 del 2020, informa che tutte le pratiche di richiesta dell'indennità Covid-19 sono state lavorate e, laddove sia stato fornito un esito negativo, specifica come è necessario procedere per chiedere il riesame della pratica qualora sussistano dimostrabili condizioni di spettanza. L'Istituto, in questo caso, assegna 20 giorni di tempo per procedere via mail o attraverso la funzione "Esiti" dell'apposita procedura. Illustrate anche le procedure da seguire per il rimborso del bonus indebitamente erogato.

Nel messaggio n. 2261 dell'1 giugno 2020, l'INPS informa di aver provveduto all'erogazione automatica **dell'indennità Covid-19** per il mese di aprile ai contribuenti aventi diritto. Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio "**Indennità 600 euro**" (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce "Esiti", sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.

Domande respinte

Con riferimento alle domande respinte, non essendo

ammesso il ricorso amministrativo, l'eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria. Tuttavia, la Struttura territoriale INPS competente può sempre effettuare in autotutela un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati stesse.

I motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l'indennità prevista dalla norma sono i seguenti:

- 1) titolarità di un **trattamento pensionistico** diretto al mese di marzo 2020;
- 2) percezione del **Reddito/Pensione di Cittadinanza** nel mese di marzo 2020;
- 3) titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito;
- 4) assenza dell'iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta;
- 5) assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo;
- 6) assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell'appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- 7) assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali;
- 8) assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell'anno 2019 per gli operai agricoli a tempo determinato.

E' possibile che, al momento del controllo, il dato rilevato non sia consolidato, in ragione di attività amministrative o aggiornamenti dati ancora in corso.

In questi casi, sono stati inviati esiti provvisori di respinta, definiti "preavviso di reiezione", con cui il cittadino viene informato che la sua domanda non è accoglibile, consentendogli comunque di portare all'attenzione dell'Istituto elementi conoscitivi che possano determinare un supplemento di istruttoria per l'eventuale accoglimento della domanda stessa.

Riesame amministrativo

Al lavoratore e al Patronato è dunque consentito proporre, entro il 21 giugno 2020, un'istanza di riesame, che permetta all'INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria.

L'utente può inviare la documentazione richiesta attraverso il link "Esiti", nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda "**Indennità 600 euro**", grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata: riesamebonus600.

nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Rinuncia e Variazione IBAN

Attraverso la funzione visualizza esiti, secondo il percorso sopra descritto, è possibile anche variare l'IBAN ovvero rinunciare al pagamento del bonus. La rinuncia è intesa come rinuncia definitiva al beneficio e la relativa domanda viene annullata. Le variazioni possono essere effettuate esclusivamente dal soggetto titolare del PIN attraverso il quale è stata presentata la domanda. Pertanto, se la domanda è stata presentata con **PIN del cittadino**, l'interessato potrà sia visualizzarla sia variare l'IBAN che rinunciare; se invece la domanda è stata presentata dal Patronato, l'interessato potrà visualizzarla, ma le eventuali variazioni andranno fatte dal Patronato.

Nel caso si intenda rinunciare al bonus per il quale sia stato già disposto il pagamento, bisogna eseguire lo storno del bonifico verso la Banca d'Italia (Banca emittente il bonifico) sull'IBAN IT42E010000323500000000INPS con la necessaria specificazione del CRO dell'originario bonifico.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[INPS, messaggio 01/06/2020, n. 2263](#)

Finanziamenti

Decreto Rilancio

Imprese agricole: fondi, contributi e mutui per l'emergenza COVID-19

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Le aziende agricole possono contare su misure specifiche per il settore primario introdotte nell'ambito del decreto Rilancio. Un fondo da 500 milioni di euro erogherà aiuti sotto forma di ristoro dei danni subiti a fronte dell'emergenza Covid-19. Altri 100 milioni di euro sono dedicati alle imprese viti-vinicole per uno strumento legato alla riduzione della produzione di uve. I consorzi di bonifica potranno accedere a mutui per rispondere alla crisi di liquidità. Inoltre, diventa strutturale l'innalzamento dell'anticipo PAC dal 50% al 70%.

Tutelare le filiere in crisi, sostenere il settore viti-vinicolo, aiutare i consorzi di bonifica, rispondere alle emergenze alimentari e rafforzare finanziariamente le **aziende agricole** sono le strategie messe in campo dal **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020) per aiutare il settore primario.

Il decreto legge stanziava 500 milioni di euro per le **filie-re in crisi** e 100 milioni di euro in aiuto delle **imprese viticole**. I **consorzi di bonifica** potranno beneficiare di mutui con abbattimento totale del tasso di interesse, grazie a uno stanziamento di 50 milioni di euro dedicato a questo scopo. Una disposizione sull'**anticipo PAC** permetterà a tutte le imprese agricole interessate di ottenere un anticipo di liquidità.

Leggi anche [Contributo a fondo perduto: chi ne ha diritto e come richiederlo](#)

Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

Uno stanziamento di **500 milioni di euro** per l'anno 2020 consente l'istituzione del nuovo "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi" che sarà gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'obiettivo del fondo è l'attuazione di interventi di ristoro per i **danni** subiti dal **settore agricolo**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**. I criteri di attuazione del fondo saranno definiti entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli aiuti provenienti dal fondo potranno essere concessi anche nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

Contributi alle imprese viticole

Uno stanziamento da **100 milioni di euro** si propone di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus Covid-19.

Lo stanziamento, a valere sul 2020, sarà gestito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con gli obiettivi del contenimento della produzione e del miglioramento della qualità. I fondi saranno destinati alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della **vendemmia verde parziale** da realizzare nella corrente campagna.

La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate.

Sarà un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, a stabilire le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.

Mutui ai consorzi di bonifica

Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati potranno erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo **svolgimento** dei **compiti istituzionali** loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

Lo scopo di questa disposizione è quello di rispondere alle situazioni di **crisi di liquidità** derivanti dalla sospensione dei pagamenti dei **contributi di bonifica**, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione.

I mutui saranno concessi nell'ambito dell'importo massimo complessivo di **500 milioni di euro**, con capitale da restituire in **rate annuali** di pari importo per

cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025. Gli interessi che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno interamente a carico del bilancio dello Stato, fino alla concorrenza di 10 milioni di euro annui complessivi nel periodo 2021-2025. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dovrà stabilire i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità; il decreto sarà adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Fondo emergenza alimentare

Un importo di **250 milioni di euro** sarà destinato ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, cui concorre il **Fondo di aiuti europei agli indigenti**. I fondi provengono dalle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria. Alle erogazioni

delle risorse provvederà l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Anticipo PAC

Uno specifico articolo rende strutturale l'innalzamento dell'anticipo PAC **dal 50% al 70%** ed equipara, per l'anno 2020, la **procedura semplificata** già prevista dal decreto Cura Italia alla procedura ordinaria che, allo stato, prevede un anticipo pari al 50%.

Lo strumento dell'anticipazione, per l'anno 2020, sarà corrisposto nella misura del 70% in entrambe le fattispecie previste dalla legge: sia quella di carattere speciale e con tempi accelerati e modalità semplificate rivolta a coloro che non hanno potuto completare il processo di presentazione della domanda a causa delle misure restrittive adottate per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19, sia quella di carattere ordinario con tempi e modalità fissati a regime.

Pertanto, anche le aziende agricole che non hanno presentato domanda semplificata, ma seguendo la procedura ordinaria, potranno beneficiare dell'anticipo al 70% anziché del 50%.

Impresa

Sostegno al settore energia

Decreto Rilancio: maggiore flessibilità al mercato dei certificati bianchi

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Nuovi interventi a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi sono previsti dal decreto Rilancio. Per rispondere alle richieste degli operatori preoccupati dalla carenza di tali certificati, che costituiscono il principale meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, è prevista proroga della chiusura dell'anno d'obbligo 2019 del mercato di questi titoli energetici dal 15 aprile 2020 al 30 novembre 2020. Una boccata d'ossigeno attesa già da un po', considerata la situazione di scarsa liquidità in cui versa il meccanismo nel suo complesso. E' inoltre previsto che le unità di cogenerazione ad alto rendimento, entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, possano anticipare l'inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio di ciascun nuovo impianto e non attendere il 1° gennaio dell'anno successivo, come stabilito dalla previgente normativa: il fine è quello di incrementare la liquidità di certificati immessi sul mercato.

Il **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020) interviene con una **nuova proroga** nel settore dei **certificati bianchi** rispondendo alle richieste degli operatori preoccupati dalla carenza di certificati.

Questi titoli di efficienza energetica (TEE) sono molti importanti dato che costituiscono il principale **meccanismo di incentivazione** dell'efficienza energetica nel **settore industriale**, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, e riguardano anche interventi realizzati nel settore civile e misure comportamentali. Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica. Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) su appositi conti.

Come ha evidenziato la relazione illustrativa del decreto Rilancio, dal monitoraggio per il meccanismo dei certificati bianchi (CB) - al termine per la verifica del conseguimento dell'obbligo 2018 (31 maggio 2019) - è emerso che, per colmare l'attuale carenza di certificati, ai fini dell'obbligo 2019, dovranno essere emessi almeno 0,6milioni di CB virtuali. Tenuto, poi, conto del basso tasso di generazione di CB derivanti da nuovi progetti, si è temuto che il mercato non potesse riuscire a garantire il riscatto dei CB virtuali entro il 31 maggio 2021, che è la data massima prevista dal D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i.

È su tali basi, quindi, e al fine di dare **maggiore flessibilità al mercato** dei certificati bianchi che si fonda la nuova proroga inserita all'art. 41 del D.L. n. 34/2020, la grande manovra economica elaborata dal Governo Conte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Proroga certificati bianchi

Nello specifico, l'art. 41 (comma 1) del decreto Rilancio prevede una **proroga** della chiusura

dell'**anno d'obbligo 2019**, dal 15 aprile 2020 sino al **30 novembre 2020**. Nell'intenzione del Governo, tale possibilità dovrebbe garantire al mercato un tempo più adeguato per potersi riassetare dopo l'attuale emergenza. Il termine del 15 aprile 2020 era stato fissato dall'art. 103, comma 1, del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) - come successivamente prorogato dall'art. 37, comma 1, del Decreto Liquidità.

Di conseguenza - specifica espressamente il comma 1 dell'art. 41 - per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di CB non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'art. 14-bis del decreto MiSE 11 gennaio 2017 decorre a partire dal 15 novembre 2020.

Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento

Per cogenerazione si intende la **produzione combinata**, in un unico processo, di **energia elettrica** (o meccanica) e **calore**. Le condizioni e le procedure per l'accesso al meccanismo dei CB riservate alle unità di cogenerazione riconosciute come CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento) sono disciplinate dal decreto MiSE del 5 settembre 2011 (GU 19 settembre 2011, n. 218).

Orbene, l'art. 41, comma 2, del decreto Rilancio è finalizzato a **incrementare la liquidità** dei certificati bianchi per CAR immessi sul mercato: lo strumento utilizzato per raggiungere tale scopo è l'**anticipo** dell'inizio del **periodo di rendicontazione** alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che secondo la previgente normativa vigente avrebbero dovuto attendere il 1° gennaio dell'anno successivo (la normativa fa, infatti, riferimento alle unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1 gennaio 2019).

La ratio della norma è che, in particolare nell'attuale periodo in cui l'emergenza coronavirus è passibile di

generare ritardi di alcuni mesi sulle date di entrate in esercizio preventivate per effetto della dilazione delle attività produttive, non risulta necessario aspettare il primo gennaio dell'anno successivo per dare inizio al regime incentivante.

All'anticipo del periodo di rendicontazione consegue anche l'**anticipo** della data di inizio dell'**emissione degli incentivi**, salvaguardando i piani industriali alla base degli investimenti sostenuti.

Proroghe relative a procedimenti amministrativi e adempimenti

Attesi i numerosi interventi susseguitisi in breve tempo a causa dell'emergenza Covid-19, si provvede a fornire una sintesi del quadro attuale dei termini dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti prorogati in tema di certificati bianchi, come sintetizzati dallo stesso GSE sul suo sito:

- prorogati al **30 novembre 2020**, come detto ai sensi del decreto Rilancio, i termini in materia di obblighi posti in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas, in relazione agli obiettivi quantitativi

nazionali di risparmio energetico;

- prorogati al **21 giugno 2020** (in seguito alle modifiche introdotte al decreto Cura Italia a opera della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto Liquidità), i termini per la presentazione delle richieste per la CAR, per i certificati bianchi per la CAR e per la Fuel mix disclosure:

- prorogato al 15 maggio 2020 (data che sostituisce quella del 15 aprile 2020) il periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza, facendo salire il periodo complessivo di sospensione a 82 giorni;

- prorogato al **30 settembre 2020** il termine entro cui è prevista la pubblicazione del **bando** di cui all'art. 40-ter della Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Milleproroghe 2020), relativo agli **impianti a biogas**;

- sarà pubblicato entro la fine del 2020 (con un rinvio al successivo semestre) l'aggiornamento del Catalogo degli apparecchi pre-qualificati del Conto Termico, di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del DM 16 febbraio 2016.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.